



## **UNIONE MONTANA dei COMUNI del MUGELLO**

Barberino di Mugello – Borgo S. Lorenzo – Dicomano – Firenzuola – Marradi –  
Palazzuolo sul Senio – Scarperia e San Piero – Vicchio

### **CAPITOLATO PRESTAZIONALE**

#### **CONCESSIONE TRIENNALE DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE CALDE, FREDDE, SNACK ED ALTRI GENERI ALIMENTARI MEDIANTE L'INSTALLAZIONE E GESTIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI PRESSO ALCUNE SEDI DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO**

#### **Capitolato**

|                                                                                                           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Art. 1 OGGETTO.....</b>                                                                                | <b>3</b>  |
| <b>Art. 2 PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....</b>                                         | <b>3</b>  |
| <b>Art. 3 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE.....</b>                                                            | <b>3</b>  |
| 3.1 <i>Requisiti di idoneità professionale.....</i>                                                       | <i>4</i>  |
| 3.2 <i>Requisiti di capacità tecnica organizzativa.....</i>                                               | <i>4</i>  |
| 3.3 <i>Requisiti di capacità economico finanziaria.....</i>                                               | <i>4</i>  |
| <b>Art. 4 DURATA E VALORE DELLA CONCESSIONE.....</b>                                                      | <b>4</b>  |
| <b>Art. 5 OBBLIGATORIETÀ DELL'OFFERTA.....</b>                                                            | <b>5</b>  |
| <b>Art. 6 CONCESSIONE E CANONE CONCESSORIO.....</b>                                                       | <b>5</b>  |
| <b>Art. 7 UBICAZIONE E TIPOLOGIA DISTRIBUTORI, CONSEGNA INSTALLAZIONE E MESSA<br/>IN ESERCIZIO.....</b>   | <b>5</b>  |
| <b>Art. 8 NORME PER LE APPARECCHIATURE, REQUISITI DI CONFORMITÀ E TIPO DI<br/>PAGAMENTO PRODOTTI.....</b> | <b>7</b>  |
| <b>Art. 9 CONSEGNA E INSTALLAZIONE - DISINSTALLAZIONE E RIMOZIONE.....</b>                                | <b>7</b>  |
| <b>Art. 10 SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO.....</b>                                                   | <b>8</b>  |
| <b>Art. 11 REFERENTE UNICO DEL CONCESSIONARIO.....</b>                                                    | <b>8</b>  |
| <b>Art. 12 RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE VERSO TERZI.....</b>                                            | <b>8</b>  |
| <b>Art. 13 PRODOTTI DA EROGARE: CARATTERISTICHE E PREZZI DI VENDITA.....</b>                              | <b>10</b> |
| 13a - Caratteristiche minime dei prodotti erogati dai distributori:.....                                  | 10        |
| 13b - Bevande calde.....                                                                                  | 11        |
| 13c - Bevande fredde.....                                                                                 | 12        |
| 13d - Snack salati.....                                                                                   | 13        |



## **UNIONE MONTANA dei COMUNI del MUGELLO**

Barberino di Mugello – Borgo S. Lorenzo – Dicomano – Firenzuola – Marradi –  
Palazzuolo sul Senio – Scarperia e San Piero – Vicchio

|                                                                                           |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 13e - Prodotti freschi conservati a +4°:                                                  | 13 |
| 13f - Snack dolci:                                                                        | 13 |
| 13g - Prodotti biologici:                                                                 | 14 |
| 13h - Elenco dei prodotti e relativi prezzi:                                              | 14 |
| Art. 14 MATERIALI DI CONSUMO                                                              | 16 |
| Art. 15 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO. IN PARTICOLARE, MANUTENZIONE, PULIZIA E RIFORNIMENTO | 17 |
| Art. 16 VERIFICHE E CONTROLLI SULLA QUALITÀ DEL SERVIZIO                                  | 18 |
| Art. 17 GARANZIA DEFINITIVA                                                               | 18 |
| Art.18 TUTELA DEI LAVORATORI                                                              | 18 |
| Art. 19 DIVIETO DI <i>PANTOUFLAGE</i>                                                     | 19 |
| Art. 20 INADEMPIENZE CONTRATTUALE E SANZIONI                                              | 19 |
| Art. 21 – REPORTISTICA                                                                    | 19 |
| Art. 22 – ESECUZIONE ANTICIPATA DEL SERVIZIO                                              | 20 |
| Art. 23 CONTROVERSIE, FORO COMPETENTE                                                     | 20 |
| Art. 24 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                                                     | 20 |
| Art. 25 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI                                                    | 20 |
| Art. 26 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO                                                         | 20 |
| Art. 27 RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE                                                    | 21 |

## **Art. 1 OGGETTO**

Oggetto del presente capitolato è l'affidamento della concessione del servizio di vendita di generi di ristoro, bevande calde e fredde non alcoliche, snack e alimenti preconfezionati, mediante l'installazione e la gestione di distributori automatici.

CPV principale 42933300-8 Distributori automatici di prodotti.

Ai sensi dell'art. 176 e seguenti del D. Lgs 36/2023 alla presente procedura si applicano, le disposizioni contenute nella Parte II del Titolo IV del Codice, oltre alle altre parti in quanto compatibili.

Il servizio di somministrazione è rivolto ai dipendenti/amministratori dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello e agli eventuali utenti esterni che si trovano all'interno delle sedi comunali successivamente indicate. Si precisa che l'uso del servizio è facoltativo da parte dell'utenza e, pertanto, il Concessionario non potrà avanzare alcuna richiesta o pretesa né richiedere modifiche del contratto per l'eventuale mancato utilizzo.

## **Art. 2 PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

Trattandosi di concessione di importo inferiore alla soglia comunitaria, essa sarà affidata con procedura negoziata ai sensi art. 187 del D. Lgs. 36/2023 senza pubblicazione di un bando di gara, previa consultazione, ove esistenti, di almeno 10 operatori economici;

Le manifestazioni di interesse dovranno essere inviate con il modello allegato, compilato e sottoscritto digitalmente, a pena di esclusione per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana START accessibile all'indirizzo <https://start.toscana.it/>.

In conformità a quanto stabilito dall'art. 2 dell'Allegato II.1 al D. Lgs. n. 36/2023 la manifestazione di interesse non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.

Gli operatori interessati in possesso dei requisiti richiesti pertanto potranno essere invitati dal RUP a presentare offerta mediante la piattaforma telematica START cui devono essere iscritti, secondo le indicazioni che saranno contenute nella lettera di invito a procedura negoziata.

Nel caso in cui dovessero pervenire più di dieci manifestazioni di interesse, l'invito sarà rivolto non più di 10 tra gli operatori economici che avranno manifestato il proprio interesse tramite Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana START <https://start.toscana.it/> individuati in base ai seguenti criteri:

- struttura organizzativa tale da poter garantire un eccellente livello qualitativo del servizio in oggetto;
- offerta (numero e varietà) di prodotti freschi (v. par. 13e capitolato).

La gara sarà aggiudicata mediante criterio del minor prezzo offerto da intendersi esclusivamente come offerta economica in rialzo sul valore del canone di concessione.

## **Art. 3 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**

I concorrenti dovranno essere in possesso dei requisiti generali e non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 94 e ss. del D. Lgs. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 100 comma 1 del Codice devono essere in possesso dei seguenti requisiti speciali:

### 3.1 Requisiti di idoneità professionale:

Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività inerenti l'oggetto della concessione;

### 3.2 Requisiti di capacità tecnica organizzativa:

Avere in corso, alla data di pubblicazione del presente documento uno o più contratti di concessione di servizi di distribuzione automatica di alimenti e bevande presso amministrazioni pubbliche e/o enti privati con un numero complessivo di distributori automatici / macchine impiegati non inferiore a n. 8 (otto) distributori.

### 3.3 Requisiti di capacità economico finanziaria:

Fatturato globale minimo annuo riferito a ciascuno dei tre ultimi esercizi finanziari disponibili non inferiore al valore della concessione (euro 87.750,00).

## **Art. 4 DURATA E VALORE DELLA CONCESSIONE**

La concessione ha durata pari a 36 mesi (3 anni) a decorrenza dal 15.11.2025 o comunque dalla data del verbale di installazione dei distributori. Valore stimato in Euro 13.500,00 + iva annui.

Prima della scadenza della concessione, il Concedente, ai sensi dell'art. 120 comma 11 del D.Lgs 36/2023, potrà ricorrere alla proroga tecnica, manifestando la sua volontà in tal senso almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale, per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi e comunque per un tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente.

In tal caso il Concessionario è tenuto alla esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni per il periodo indicato dal Concedente.

È prevista l'opzione di rinnovo per la stessa durata di ulteriori 3 (tre) anni alle stesse condizioni contrattuali, tecniche ed economiche mediante provvedimento espresso dell'Amministrazione, previa disponibilità in tal senso da parte del concessionario.

Alla scadenza della Concessione, il Concessionario dovrà procedere a proprie cura e spese al ritiro dei distributori e di quant'altro eventualmente posto in essere per l'installazione medesima nei termini specificati al seguente Art 6.

A seguito del ritiro dei propri distributori, il Concessionario dovrà lasciare i locali in condizione di perfetto ordine e pulizia.

Il valore annuo della concessione è stimato in € 13.500,00 + iva e quindi l'importo della concessione per l'intero periodo contrattuale di 3 anni, ai sensi dell'art. 179 comma 1 del D. Lgs. 36/2023 è stimato in € 40.500,00 + iva.

Il **valore complessivo** della concessione, comprensivo del periodo contrattuale di 3 anni, della opzione di rinnovo per ulteriore 3 anni e della possibile proroga tecnica, calcolato ai sensi dell'art. 179 comma 1 del D. Lgs. 36/2023 è stimato in **€ 87.750,00 + iva.** non comprensivo di canone concessorio, oneri fiscali esclusi.

Tale ultimo importo è considerato anche ai fini della determinazione del contributo di gara da versare ad ANAC, sia da parte degli operatori economici che dalla stazione concedente.

## **Art. 5 OBBLIGATORIETÀ DELL'OFFERTA**

La presentazione dell'offerta implica che il concorrente accetta tutte le condizioni riportate nel presente Capitolato.

L'offerta, da presentarsi entro il termine stabilito nella procedura, avrà validità di almeno 180 giorni successivi alla data di scadenza del termine di presentazione e avrà valore di proposta contrattuale irrevocabile ai sensi dell'articolo 1329 del Codice Civile, obbligando immediatamente la ditta offerente nei confronti del Comune.

## **Art. 6 CONCESSIONE E CANONE CONCESSORIO**

L'ente concederà in comodato d'uso gratuito gli spazi dedicati per l'attività in oggetto, individuati ad insindacabile e inappellabile giudizio dell'amministrazione secondo le proprie esigenze funzionali e organizzative.

Il concessionario dovrà corrispondere all'Ente concedente un canone di Concessione determinato in fase di gara partendo da una base di gara di 700,00 euro.

Il concessionario dovrà corrispondere all'Ente concedente un canone triennale equivalente al canone complessivo offerto in sede di gara. Tale canone dovrà essere versato in rate annuali anticipate, entro 30 giorni dall'emissione della fattura soggetta ad IVA da parte dell'Unione dei Comuni del Mugello. La prima rata dovrà essere versata entro tre mesi successivi all'affidamento, mentre le successive entro il 31 marzo dei cinque anni successivi.

L'importo del canone annuo minimo è pari a complessivi € 700,00 (euro settecento/00) oltre IVA, a titolo di rimborso per le spese di energia elettrica ed acqua potabile .

## **Art. 7 UBICAZIONE E TIPOLOGIA DISTRIBUTORI, CONSEGNA INSTALLAZIONE E MESSA IN ESERCIZIO**

Il numero di distributori da installare è pari a n. 2 distributori automatici all'interno della sede dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello, che garantisce che tali spazi sono di sua proprietà e comunque nella propria libera disponibilità.

Il Concessionario non potrà adibire o utilizzare gli spazi messi a disposizione dall'Amministrazione per scopi diversi da quelli previsti dal presente Capitolato, non potrà mutare la destinazione d'uso degli spazi e/o modificare autonomamente la configurazione e l'utilizzo degli stessi e/o la posizione dei distributori utilizzati, salvo accordi preventivi assunti con l'Amministrazione. Negli spazi oggetto della concessione il gestore non potrà concedere a terzi spazi a uso pubblicitario.

Il numero stimato dei dipendenti e amministratori dell'Unione dei Comuni del Mugello presenti nella sede di cui sopra, è di 180; tale numero potrà subire variazioni in aumento e in diminuzione durante la durata contrattuale. Gli spazi dove sono ubicati i distributori sono anche aperti al pubblico e possono servire anche tali utenze esterne.

Tipologia di distributori e sede di ubicazione:

| UBICAZIONE         | NUMERO E TIPOLOGIA DISTRIBUTORI                                                                                                      | NUMERO STIMATO UTENTI                                                                              |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Unione SEDE</b> | n. 1 distributore bevande calde (pian terreno)<br>n.1 distributore bevande fredde ed alimenti (snacks dolci e salati) (pian terreno) | 180 utilizzatori stimati (dipendenti ed utenti) che transitano nell'orario di apertura al pubblico |

L'Amministrazione si riserva la facoltà di comunicare alla ditta l'esigenza di spostare le macchine in luoghi differenti da quelli indicati al presente articolo per esigenze di servizio o di idoneità dei locali; in tal caso la ditta si impegna ad adeguarsi entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta scritta del Comune e a sostenere tutte le spese connesse.

Gli spazi individuati ad insindacabile ed inappellabile giudizio dell'Amministrazione in relazione alle proprie effettive esigenze, potranno subire variazioni (in aumento o diminuzione) a seconda delle esigenze funzionali ed organizzative dell'Ente cui l'affidatario dovrà adeguarsi.

Qualora il numero dei distributori dovesse subire variazioni in aumento o in diminuzione nel corso del contratto il canone da corrispondere subirà delle variazioni proporzionalmente al numero dei distributori, ferme restando le condizioni di cui all'offerta economica.

#### **Art. 8 NORME PER LE APPARECCHIATURE, REQUISITI DI CONFORMITÀ E TIPO DI PAGAMENTO PRODOTTI**

I distributori dovranno avere caratteristiche tecniche a norma con le vigenti disposizioni in materia d'igiene, di sicurezza ed antinfortunistica.

Le apparecchiature in particolare dovranno essere conformi a quanto previsto dal d.lgs. 81/2008 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e attuazione della Direttiva 2023/1230/CE, relativa alle macchine, nonché rispettare i parametri di rumorosità e tossicità previsti dalle specifiche leggi; dovranno essere alimentate direttamente con la tensione erogata attualmente in Italia, munite del marchio CE e conformi alle norme relative alla compatibilità elettromagnetica.

I distributori dovranno essere di primo utilizzo, dotate delle tecnologie più recenti e a basso consumo energetico.

I distributori automatici dovranno, inoltre, possedere i seguenti requisiti:

-essere di facile pulizia e disinfettabili, sia all'interno che all'esterno, tali da garantire l'assoluta igienicità dei prodotti distribuiti;

-avere le superfici destinate a venire in contatto con le sostanze alimentari di materiale idoneo e resistente alle ripetute operazioni di pulizia e disinfezione;

-avere il dispositivo esterno di erogazione non esposto a contaminazioni;

-essere applicate ben visibili le etichette conformi alla normativa vigente in materia (D.Lgs. n. 109 del 27 Gennaio 1992 attuativo delle direttive CEE), che espongano, in particolare, la denominazione legale e merceologica dei prodotti oggetto di distribuzione, loro composizione e modalità di conservazione, ragione sociale del produttore o della ditta confezionatrice e relativa sede dello stabilimento di produzione e confezionamento;

-riportare una targhetta recante il numero identificativo dell'apparecchiatura, nominativo e ragione sociale della Ditta affidataria, e le modalità per contattare via telefono e/o via fax il referente della Ditta per eventuali reclami, segnalazione di guasto, segnalazioni di merce o resto esauriti

Le apparecchiature di distribuzione automatica di bevande e altri generi di conforto, dovranno erogare i prodotti previo utilizzo di denaro e/o strumenti elettronici, sistemi di pagamento cashless, lettori di carte di credito e/o acquisti tramite App dedicate.

Di ogni distributore automatico dovrà essere fornita all'Amministrazione la seguente documentazione ai sensi del D.P.R. 459/96:

- Dichiarazione di conformità;

- Manuale di istruzioni per l'uso (corredato di apposita certificazione di omologazione, come richiesto dalle vigenti disposizioni legislative e garantire, in ogni momento, la rispondenza alle norme igienico- sanitarie in vigore).

#### **Art. 9 CONSEGNA E INSTALLAZIONE - DISINSTALLAZIONE E RIMOZIONE**

Il Concessionario dovrà effettuare a propria cura e spese la consegna e l'installazione a regola d'arte dei distributori utilizzando modelli di distributori compatibili con gli impianti elettrici esistenti nelle varie sedi comunali e collegandoli agli allacci/prese già in essere negli spazi assegnati dalla Stazione Concedente; Esaurite le attività di installazione, il Concessionario deve asportare a propria cura e spese tutti gli imballaggi utilizzati al momento dell'installazione delle macchine e del rifornimento dei distributori, provvedendo allo smaltimento differenziato degli stessi e dei materiali di risulta. Gli imballaggi dovranno essere costituiti da materiali facilmente riciclabili e/o provenire da risorse rinnovabili e ad elevata riciclabilità.

Il Concessionario al termine del contratto dovrà provvedere alla disinstallazione, alla rimozione e al ritiro dei distributori a proprie spese, senza alcun onere aggiuntivo per la Stazione concedente, entro il termine non superiore a 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi successivi alla scadenza del Contratto di Concessione o dalla eventuale risoluzione e/o recesso dello stesso da parte della Stazione concedente.

Per tutte le disinstallazioni (sia quelle conclusive del contratto che quelle richieste o autorizzate nel corso del contratto) il Concessionario deve farsi carico delle seguenti attività: a) disattivazione, distacco, ritiro e trasporto dei distributori; b) conservare intatti impianti elettrici e idrici realizzati a servizio delle macchine che rimangono di proprietà della Stazione concedente; c) rimozione di eventuali materiali di risulta; d) ripristino e pulizia degli spazi, in particolare del pavimento e delle pareti, in corrispondenza della collocazione dei distributori.

#### **Art. 10 SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO**

Il subappalto è ammesso comunque con le modalità e nei limiti di cui all'art. 119 del D. Lgs. 36/2023, secondo quanto disposto dall'art. 188 del d.lgs. n. 36/2023. In sede di offerta dovranno essere dichiarati i servizi e le forniture, o parti di servizi e di forniture, che si intendono subappaltare.

È assolutamente vietata la cessione, totale o parziale, del contratto, sotto pena di risoluzione della stessa per colpa del Concessionario come indicato all'articolo dedicato.

#### **Art. 11 REFERENTE UNICO DEL CONCESSIONARIO**

Il Concessionario dovrà nominare, prima della stipula del contratto, la persona designata quale responsabile unico del servizio nei confronti della Stazione concedente cd "Referente Unico", fornendo l'indirizzo di posta elettronica e i recapiti telefonici (cellulare) nonché il nominativo ed il

telefono di un sostituto per i casi di impedimento o assenza, anche per ferie, del Referente designato.

La Stazione concedente si rivolgerà direttamente a tale Referente Unico per ogni problema, reclamo o disagio che dovesse sorgere durante l'espletamento del servizio. Tutte le comunicazioni formali saranno trasmesse al Referente Unico e si intenderanno come validamente effettuate, ai sensi e per gli effetti di legge, al Concessionario.

Il Referente Unico è reperibile tutti i giorni lavorativi almeno dalle ore 8.00 alle ore 18.00.

Il Referente Unico provvede, tra l'altro, a evadere le richieste di rimborsi per mancata erogazione dei prodotti e del resto nelle modalità di pagamento per contanti. Sono garantiti i rimborsi richiesti, se dovuti, con le modalità indicate dall'utente tramite il recapito telefonico del concessionario, entro 15 giorni lavorativi dalla chiamata.

La Stazione concedente si riserva di chiedere la sostituzione del Referente Unico o del suo sostituto senza che il Concessionario possa sollevare obiezioni, in caso di rilevata non adeguatezza del medesimo alle esigenze del servizio.

#### **Art. 12 RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE VERSO TERZI**

Il Concessionario è responsabile direttamente o indirettamente per danni a persone o cose conseguenti alla propria attività ed a quella dei suoi collaboratori e preposti (art. 1228 e 2049 codice civile) o derivanti dalla somministrazione di prodotti che risultino in qualunque modo dannosi alla salute dei consumatori. Ai fini della descrizione del rischio, l'attività oggetto del presente atto consiste nella installazione, gestione e manutenzione di distributori automatici.

A copertura delle predette responsabilità il Concessionario, prima della stipula del Contratto, è obbligato a prestare idonea copertura assicurativa per le garanzie di seguito indicate e a mantenerla per tutta la durata contrattuale:

- Responsabilità Civile verso Terzi e Operatori (RCT/O): per danni, di qualsiasi natura, diretti e indiretti arrecati a persone o cose da atti eseguiti o ordinati da dipendenti e/o collaboratori del Concessionario o comunque in dipendenza diretta o indiretta dell'esecuzione del servizio. La polizza deve riportare come descrizione del rischio assicurato l'attività oggetto del presente bando e specificare che siano coperte le attività di installazione, posa in opera, rimozione, riparazione e manutenzione delle cose oggetto dell'attività dichiarata in polizza compresi i danni a cose di terzi che si trovino nell'ambito di esecuzione dei lavori e danni a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'assicurato (limite di indennizzo richiesto per i danni da incendio pari almeno ad Euro 500.000,00 per sinistro e per anno). Tale copertura (RCTO) dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore ad Euro 3.000.000,00 per sinistro e dovrà prevedere la copertura delle responsabilità sopra descritte, incluse le seguenti estensioni:

- Danni derivanti dalla distribuzione e smercio di generi alimentari compresi i rischi da intossicazione alimentare e/o avvelenamenti subiti dai consumatori;

- Danni arrecati ai locali, strutture e beni comunali inclusi i danni alle condutture ed agli impianti elettrici conseguenti all'attività oggetto della concessione;

- Rc postuma da installazione con un termine di almeno 12 mesi;

- Rc del committente Polizza per rischio incendio, fulmine e scoppio in nome e per conto di chi spetta, stipulata con primaria compagnia di assicurazione, a copertura dei locali ove sono presenti i distributori e relativo contenuto, per un valore fabbricati da assicurare pari ad Euro 7.000.000,00; la polizza deve prevedere anche la garanzia ricorso terzi da incendio, con massimale di almeno Euro

1.000.000,00.

Qualora l'assegnatario abbia già una copertura di Responsabilità Civile verso Terzi per le attività dallo stesso svolte, può essere emessa un'appendice integrativa al contratto di assicurazione in essere recante la descrizione dell'oggetto del presente capitolato, i massimali dedicati al medesimo e tutte le garanzie aggiuntive sopra richieste.

Le suddette polizze dovranno valere anche per le richieste di risarcimento all'Amministrazione per fatto imputabile al Concessionario.

Le polizze assicurative dovranno essere stipulate con Compagnia/e di Assicurazione, autorizzata/e, ai sensi delle leggi vigenti, all'esercizio dei rami oggetto delle coperture richieste. Copia di tali polizze, auto-certificate conforme all'originale, dovranno essere trasmesse prima della stipula del contratto, all'Ufficio competente, entro 10 giorni dalla richiesta dell'Ufficio.

Sarà considerata valida ad ogni effetto la presentazione di polizza/e di assicurazione già in essere, purché aventi le medesime caratteristiche sopra indicate ovvero eventualmente estese con apposita/e appendice/i.

I rinnovi della/e polizza/e assicurativa/e dovranno essere inviati in copia entro il mese successivo al rinnovo.

In caso di R.T.I. la polizza assicurativa dovrà essere presentata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutte le imprese raggruppate con responsabilità solidale tra le imprese.

Resta inteso che qualora, per qualsiasi causa, venga meno la copertura assicurativa prevista e la stessa non venga ripristinata, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

L'Amministrazione è esonerata inoltre da ogni responsabilità anche nei confronti del Concessionario per danni provocati dall'uso, anche non corretto, dei distributori, per eventuali atti vandalici, furti, manomissioni, danni e guasti arrecati da terzi ai distributori ed erogatori di acqua potabile.

In ogni caso, il Concessionario manleva la Stazione concedente dalle conseguenze di eventuali danni prodotti ai distributori automatici a seguito di interruzione nell'erogazione dell'energia elettrica e, pertanto, anche detti danni non potranno per nessuna ragione essere addebitati alla Stazione concedente.

Le polizze di cui al presente articolo si conformano a quanto previsto dagli artt. 106, 117, 118, del D Lgs 36/2023.

### **Art. 13 PRODOTTI DA EROGARE: CARATTERISTICHE E PREZZI DI VENDITA**

I prodotti posti in distribuzione dovranno essere conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza ed igiene alimentare e contenere esclusivamente ingredienti totalmente esenti da O.G.M. (Organismi Geneticamente Modificati). La Stazione concedente potrà richiedere dichiarazione di responsabilità sottoscritta dal Concessionario, indicativa del fatto che le derrate alimentari approvvigionate non contengono ingredienti di natura transgenica.

Tutti i prodotti in distribuzione dovranno essere conformi alle normative vigenti in materia di etichettatura di prodotti alimentari (marca – indicazione di tutti gli ingredienti, scadenza, tipo di confezionamento, ecc.) – come da disposizioni del D.Lgs n. 109 del 27 gennaio 1992.

Nei distributori automatici dovranno essere evidenziati e caratterizzati con apposita segnaletica gli spazi ove saranno collocati i prodotti equo-solidali, biologici ed eventualmente senza glutine.

È fatto divieto di vendita, attraverso i distributori automatici installati, di alcolici, tabacchi, riviste, quotidiani e quant'altro non specificato nel presente Capitolato.

### **13a - Caratteristiche minime dei prodotti erogati dai distributori:**

1. Nei distributori automatici devono essere sempre disponibili prodotti di alto livello qualitativo, conformi alle disposizioni di legge in materia di sicurezza e igiene alimentare a tal fine la stazione appaltante può in ogni momento attivare le ispezioni e le verifiche di cui all'Art. 15 del presente capitolato.

2. I prodotti non consumati dovranno essere sostituiti entro la data di scadenza. Nel caso sia riscontrata la distribuzione di prodotti scaduti, avariati, adulterati o contenenti sostanze nocive, ovvero l'adozione di procedure non conformi alle norme in materia di igiene e sanità e/o al Manuale HACCP, il Concessionario si impegnerà a sostituire immediatamente, e comunque non oltre 2 giorni lavorativi dalla data della contestazione, i prodotti senza oneri per la Stazione concedente e aumenti di prezzo a carico dell'utenza. In tal caso, la Stazione concedente addebita al Concessionario le spese sostenute per le eventuali verifiche tecniche eseguite sui prodotti, e procede a risolvere di diritto il contratto ai sensi del presente capitolato. Restano ferme le conseguenze di natura penale e civile a carico del Concessionario.

3. Resta inteso che il Concessionario dovrà provvedere alla sostituzione immediata, e comunque entro 48h dalla segnalazione, di quei prodotti che, a insindacabile giudizio della Stazione concedente, non rispondano ai requisiti qualitativi e quantitativi richiesti dal presente Capitolato.

4. Si stabilisce inoltre che: - nei distributori automatici di caffè e bevande calde di tipologia grande/medio dovranno essere presenti prodotti sia del mercato "tradizionale" sia del commercio equosolidale e/o biologico (fra le quali il caffè' espresso); - nei distributori automatici di bevande e snacks dovranno essere presenti snack e bevande fredde provenienti dalla rete del commercio equosolidale e/o contenenti uno o più ingredienti provenienti da coltivazione biologica certificata.

5. Per prodotti del commercio equo e solidale si intendono prodotti che promuovono "giustizia sociale ed economica, sviluppo sostenibile, rispetto per le persone e per l'ambiente, attraverso il commercio, la crescita della consapevolezza dei consumatori, l'educazione, l'informazione e l'azione politica", così come previsto dalla Carta Italiana dei Criteri del Commercio Equo e Solidale.

6. Per prodotti biologici si intendono, ai sensi del Regolamento (Ue) 2018/848 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 e del D.M. n. 229771 del 20/05/2022, prodotti provenienti da "un sistema globale di gestione dell'azienda agricola e di produzione alimentare basato sull'interazione tra le migliori prassi in materia di ambiente ed azione per il clima, un alto livello di biodiversità, la salvaguardia delle risorse naturali e l'applicazione di criteri rigorosi in materia di benessere degli animali e norme rigorose di produzione confacenti alle preferenze di un numero crescente di consumatori per prodotti ottenuti con sostanze e procedimenti naturali."

8. Tali prodotti devono altresì provenire da fornitori in possesso della certificazione ufficiale che attesti la conformità delle attività svolte alle regole di produzione biologica e di etichettatura. Tale certificazione deve essere rilasciata da uno degli Organismi di controllo e certificazione riconosciuti dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. L'elenco degli Organismi di controllo certificati è reperibile al seguente link:

<https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/6189>

9. I prodotti di natura biologica forniti dal Concessionario dovranno, pertanto, riportare tutte le indicazioni e le autorizzazioni previste per esser classificati come tali.

10. Il Concessionario dovrà mettere a disposizione tramite i Distributori automatici i seguenti prodotti le cui caratteristiche sono specificate nei punti successivi: 1) Bevande calde; 2) Bevande fredde; 3) Snack salati; 4) Snack dolci; 5) Almeno un prodotto proveniente da coltivazione biologica certificata in conformità al Regolamento UE 2018/848 e/o proveniente da commercio equo e solidale;

### **13b - Bevande calde**

I distributori dovranno erogare le bevande calde sottoelencate con i requisiti minimi qualitativi di seguito specificati:

- Caffè espresso, caffè lungo, in chicchi macinati all'istante, miscela premium, grammatura minima di 7 grammi per ogni erogazione, proveniente dalla rete del commercio tradizionale;
- Caffè espresso, caffè lungo, in chicchi macinati all'istante, almeno "1^ miscela bar", grammatura minima di 7 grammi garantiti per ogni erogazione,
- Bevande a base di caffè proveniente dalla rete del commercio tradizionale (caffè macchiato, cappuccino, cappuccino con cioccolata, altre bevande a scelta) in chicchi macinato all'istante, con miscela arabica almeno al 60% e con gr 2,5 di latte in polvere e gr. 7 di caffè garantiti per ogni erogazione;
- Bevande a base di caffè proveniente dalla rete commercio equo solidale e/o biologico (caffè macchiato, cappuccino, cappuccino con cioccolata, altre bevande a scelta) in chicchi macinato all'istante, con miscela arabica almeno al 60% e con gr 2,5 di latte in polvere e gr. 7 di caffè garantiti per ogni erogazione;
- caffè decaffeinato con caffè esclusivamente in grani e macinato all'istante con gr. 1,8 di caffè garantito per ogni erogazione;
- Bevande a base di caffè decaffeinato (cappuccino, macchiato) con caffè esclusivamente in grani e macinato all'istante, con miscela arabica almeno al 60% e con gr 5 di latte in polvere e gr. 1,5 di caffè garantiti per ogni erogazione;
- latte con almeno gr 10 di latte in polvere garantito per ogni erogazione;
- Thè con almeno gr. 14 per ogni erogazione;
- Cioccolato, con gr. 25 di miscela di cioccolato in polvere per ogni erogazione;
- Orzo corto/lungo/macchiato con gr. 2,4 di orzo;
- Orzo corto/lungo/macchiato con gr. 2,4 di orzo;
- Bevande calde speciali (es. Tisane, caffè con ginseng gr. 7 di preparato ginseng, o caffè con miscele speciali);

Per tutti i distributori di bevande calde dovranno essere prodotte schede dei prodotti utilizzati.

### **13c - Bevande fredde**

I distributori automatici dovranno erogare almeno i seguenti prodotti di bevande fredde:

- Acqua naturale e frizzante in bottiglia da 0,50 L: dovrà essere confezionata in contenitori fabbricati con polietilene tereftalato come componente principale («bottiglie in PET») contenenti almeno il 25% di plastica riciclata; dovrà inoltre essere confezionata in contenitori con tappo non separabile per la durata dell'uso previsto del prodotto;
- Succo di frutta o mix di frutta con contenuto di frutta pari al 100% e privi di zuccheri aggiunti da

minimo 0,20 cl proveniente dalla rete del commercio tradizionale: dovrà essere confezionato in contenitori di tetrapack o in contenitori fabbricati con polietilene tereftalato come componente principale («bottiglie in PET») contenenti almeno il 25% di plastica riciclata; dovrà inoltre essere confezionato in contenitori con tappo non separabile per la durata dell'uso previsto del prodotto;

- Succo di frutta o mix di frutta con contenuto di frutta pari al 100% e privi di zuccheri aggiunti da minimo 0,20 cl proveniente dalla rete del commercio equo solidale e/o biologico: dovrà essere confezionato in contenitori di tetrapack o in contenitori fabbricati con polietilene tereftalato come componente principale («bottiglie in PET») contenenti almeno il 25% di plastica riciclata; dovrà inoltre essere confezionato in contenitori con tappo non separabile per la durata dell'uso previsto del prodotto;

- Thè freddo da 0,50L: dovrà essere confezionato in contenitori fabbricati con polietilene tereftalato come componente principale («bottiglie in PET») contenenti almeno il 25% di plastica riciclata; dovrà inoltre essere confezionato in contenitori con tappo non separabile per la durata dell'uso previsto del prodotto;

- Bevande gasate (tipo Coca cola o Fanta, chinotto, acqua tonica) da minimo 33 cl: dovranno essere confezionate in contenitori fabbricati con polietilene tereftalato come componente principale («bottiglie in PET») contenenti almeno il 25% di plastica riciclata; dovranno inoltre essere confezionate in contenitori con tappo non separabile per la durata dell'uso previsto del prodotto.

### **13d - Snack salati**

I Distributori automatici dovranno erogare almeno i seguenti snack salati:

- Prodotti da forno tipo crackers, taralli, grissini, schiacciatine, biscotti salati, anche accompagnati da formaggi DOP o salumi DOP fino a gr. 50;

- Prodotti da forno salati: crackers non salati in superficie, grissini non salati fino a 50 gr. I grassi aggiunti devono essere olio extravergine di oliva e oli monoseme. Assenza di aromi e coloranti artificiali privilegiando la presenza di diverse tipologie di farina (farina di grano 0,1,2, integrali; di grano duro, con cereali misti, farro, segale, ecc);

- Patatine, palline o snack al formaggio/mais, in confezione monoporzione fino a 30 gr;

- Frutta secca in bustina (frutta disidratata e semi ecc.) in confezione monoporzione fino a 20 gr;

### **13e - Prodotti freschi conservati a +4°:**

- yogurt in confezione consumabile da 125 gr;

- merendina dolce, grammature varie;

- panini confezionati in atmosfera protetta fino a 100 gr, (gusti vari);

- tramezzini confezionati in atmosfera protetta, fino a 145 gr. (gusti vari);

- insalate miste, ciotola che contenente anche un kit completo di forchettina e bustine monodose di sale, olio extra vergine d'oliva ed aceto di marche di prima qualità;

### **13f - Snack dolci**

I distributori automatici dovranno erogare almeno i seguenti prodotti di snack dolci:

- Snack al cioccolato biologico e/o equo e solidale in confezione monoporzione (compresi barre e

tavolette) da minimo 35 g;

- Snack a base di cereali e/o frutta e/o semi oleosi in confezione monoporzione da minimo 25 g;
- Merendine tipo croissant, a base di pan di spagna, pasta frolla, marmellata, plumcake, tortine, muffin, ciambelle, con farcitura assortita in confezione monoporzione da minimo 35 gr;
- Biscotti secchi in confezione monoporzione da minimo 30g.;
- Wafer (compresi biscotti ripieni) in confezione monoporzione da minimo 40 g;

### **13g - Prodotti biologici**

I prodotti qualificati come biologici devono provenire da coltivazione biologica certificata in conformità al Regolamento UE 2018/848;

### **13h - Elenco dei prodotti e relativi prezzi**

1. Il Concessionario, entro 15 giorni dalla data di installazione di cui all'art. 5, consegna all'Amministrazione i seguenti documenti:
  - elenco dei prodotti erogati, identificati con la propria marca commerciale e formato, con i prezzi massimi all'utenza (cd. Listino ufficiale), distinto fra pagamento per contanti e pagamento in modalità elettronica, suddiviso tra le diverse tipologie (bevande calde, snacks, bevande fredde, alimenti freschi);
  - schede merceologiche di tutti i prodotti forniti, dettagliate degli ingredienti e di tutte le indicazioni obbligatorie per legge;
  - per i prodotti equosolidali o biologici: appropriata documentazione comprovante la provenienza dal circuito del commercio equosolidale, nonché la dimostrazione della certificazione della provenienza da agricoltura biologica dei prodotti offerti;
2. I prezzi di vendita all'utenza devono essere gli stessi per ogni tipologia di prodotto in tutte le sedi interessate dal servizio, a prescindere dal tipo di distributore installato.
3. I prezzi di vendita dei prodotti, sia quelli relativi alla modalità di pagamento in moneta sia quelli in modalità elettronica, devono essere esposti in modo visibile all'utenza.
4. I prezzi all'utenza, comprensivi di IVA, dei prodotti/tipologie dovranno essere non superiori a quelli sotto indicati per i corrispondenti prodotti, rimanendo liberi i prezzi degli altri prodotti:

### **Tabella dei Prezzi**

| <b>DISTRIBUTORI AUTOMATICI</b>                   |                                        |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Tabella dei prodotti "mercato tradizionale"      |                                        |
| <b>Bevande calde</b>                             |                                        |
|                                                  | <b>Prezzi</b>                          |
| 1.Caffè Premium, (opzionale)                     | € prezzo da determinare a cura dell'OE |
| 1.Caffè Espresso, lungo                          | € 0,50                                 |
| 2. Caffè espresso, lungo commercio equo solidale | € 0,60                                 |

|                                        |        |
|----------------------------------------|--------|
| 3.Caffè decaffeinato                   | € 0,50 |
| 4.Bevande a base di caffè decaffeinato | € 0,50 |
| 5.Caffè d'orzo                         | € 0,50 |
| 6. Thè                                 | € 0,50 |

|                                          |        |
|------------------------------------------|--------|
| 5. Cioccolata                            | € 0,50 |
| 6. Latte                                 | € 0,20 |
| 9. Bevande speciali es. ginseng, tisane. | € 0,70 |
| 10. Acqua calda                          | € 0,10 |

| <b>Bevande Fredde</b>                  |                                                     |        |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------|
| Acqua minerale naturale                | Litri 0,50                                          | € 0.40 |
| Acqua minerale frizzante               | Litri 0,50                                          | € 0,40 |
| Bibite in lattina da 0.33 cl           | Coca Cola, Fanta, coca cola light o prodotti affini | € 0,65 |
| Succhi frutta da ml 200 in tetrapak    | Commercio tradizionale                              | € 0,60 |
| Succhi di frutta da ml 200 in tetrapak | Commercio equo solidale                             | € 0,70 |
| Thè limone / pesca                     | Bottiglia litro 0,50                                | € 0,80 |
| Estathè                                | brick limone / pesca                                | € 0,65 |

| <b>Snack Salati</b>           |                                                                     |        |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------|
| Prodotto da forno salati g 50 | Crackers, tarallini, schiacciatine, biscotti salati                 | € 0,60 |
| Prodotti da forno salati      | Commercio equo solidale                                             | € 0,80 |
| Patatine                      | Normali, mais e/o formaggio                                         | € 0,70 |
| Frutta secca                  | Frutta disidratata, semi, noci, arachidi ecc in monoporzione da 20g | € 0,70 |

| <b>Snack Dolci</b>  |                                         |        |
|---------------------|-----------------------------------------|--------|
| Snack al cioccolato | Commercio tradizionale conf. Minimo 35g | € 1,10 |
| Snack al cioccolato | Bio ed equosolidale                     | € 1,10 |

|                                                    |                                                                                                     |        |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Snack a base di cereali e/o frutta e/o semi oleosi | Monoporzioni minimo 35 g                                                                            | € 1.00 |
| Merendine                                          | Croissant, crostatine, ciambelle, tortine, muffin con farciture varie in monoporzioni da minimo 35g | € 0,80 |
| Biscotti secchi                                    | Wafer e biscotti farciti in monoporzioni minimo 40g                                                 | € 1,00 |

| <b>Prodotti freschi conservati a +4 gradi</b> |                                            |                                        |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|
| Yogurt                                        | Confezioni da 125g gusti vari              | € 0,60                                 |
| Merendine dolci                               | Veri gusti e grammatura                    | € 0,70                                 |
| Panini                                        | Gusti vari                                 | € 2,40                                 |
| Tramezzini                                    | Gusti vari                                 | € 2,40                                 |
| Insalate (opzionale)                          |                                            | € prezzo da determinare a cura dell'OE |
| Biscotti salati                               | Salati accompagnati da salumi e/o formaggi | € 1,50                                 |

5. **Il Concessionario si impegna ad erogare tutte le tipologie di prodotto richieste nelle suddette tabelle per l'intera durata contrattuale e al costo indicato in tabella.** La Stazione concedente si riserva la facoltà, nel corso del contratto, di chiedere modifiche o integrazioni sulla base di considerazioni inerenti le esigenze delle sedi interessate e/o richieste specifiche degli utenti, così come di chiedere la sostituzione o la non distribuzione di prodotti che, per qualsiasi motivo, non ritenga debbano essere erogati in quanto dannosi per la salute o non rispettosi delle condizioni contrattuali pattuite.
6. Il concessionario potrà inserire nei distributori anche altri prodotti, oltre a quelli sopra elencati. La distribuzione di prodotti non compresi nella tabella dovrà essere preventivamente autorizzata dal Comune che è tenuto a valutare anche il prezzo di vendita. Il Comune si riserva la facoltà di chiedere al concessionario l'inserimento di ulteriori prodotti nel corso della concessione.
7. I prezzi di vendita dei prodotti devono essere esposti e devono essere identici per tipologia di prodotto in tutte le apparecchiature installate. Trascorso il primo anno di vigenza contrattuale la ditta potrà richiedere l'aggiornamento dei prezzi in presenza di documentati aumenti del settore merceologico specifico. Il Concessionario, nell'ipotesi di richiesta di aggiornamento dei prezzi, dovrà produrre alla Stazione Appaltante una relazione atta ad indicare le motivazioni e i documenti giustificativi a supporto di detta richiesta.

#### **Art. 14 MATERIALI DI CONSUMO**

Al fine di ridurre l'uso della plastica monouso e di limitare l'incidenza del servizio sull'ambiente, le bevande calde devono essere erogate in bicchieri realizzati in materiali a ridotto impatto ambientale o con materiali biodegradabili e/o compostabili, in conformità alla Direttiva UE 2019/904 e al D.lgs n. 196/2021 attuativo di tale direttiva.

In particolare, i bicchieri per le bevande dovranno rispettare i requisiti di marcatura previsti dell'art. 7 del D.lgs n. 196/2021 e gli agitatori per bevande dovranno essere realizzati in materiale biodegradabile o compostabile, con certificato conforme allo standard europeo della norma UNI EN 13432 o UNI EN 14995, aventi percentuali di materia prima rinnovabile uguali o superiori a quelle previste dal comma 3 dell'art. 5 del D.lgs n. 196/2021. È tuttavia consentito l'utilizzo di bicchieri monouso non conformi ai requisiti di marcatura di cui al comma 1 dell'art. 7 del D.lgs n. 196/2021 fino ad esaurimento delle scorte, a condizione che possa esserne dimostrata l'immissione sul mercato in data antecedente alla decorrenza dell'obbligo di cui al primo comma della norma citata (14/01/2022).

È, altresì, consentito l'utilizzo di agitatori per bevande in plastica fino all'esaurimento delle scorte, a condizione che possa esserne dimostrata l'immissione sul mercato in data antecedente alla effettiva decorrenza del divieto di cui al comma 5 del D.lgs n. 196/2021.

Prima della stipula del contratto, il Concessionario è tenuto a fornire all'Ente la certificazione che il materiale utilizzato per i bicchieri e le palette sia "biodegradabile e compostabile" secondo la norma UNI EN 13432 o UNI EN 14995 o la prova dell'utilizzo di bicchieri/palette in materiale non conforme che sono stati immessi nel mercato in data antecedente alla effettiva decorrenza del divieto di cui al comma 5 del D.lgs n. 196/2021.

#### **Art. 15 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO. IN PARTICOLARE, MANUTENZIONE, PULIZIA E RIFORNIMENTO**

Manutenzione ordinaria, pulizia e rifornimento:

A partire dalla data di installazione delle apparecchiature e per tutta la durata del rapporto contrattuale, il Concessionario dovrà mantenere in perfetto stato di funzionamento i distributori e gli erogatori oggetto del contratto e assicurarne la costante conformità alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di igiene e sicurezza. Il Concessionario deve provvedere ad erogare, a propria cura, l'assistenza tecnica ordinaria presso le Sedi comunali e porre in essere ogni attività necessaria per garantire il corretto funzionamento degli stessi.

Il Concessionario dovrà garantire l'effettuazione di 1 (un) intervento settimanale di pulizia dei distributori e degli erogatori volto ad assicurare la rigorosa pulizia interna e delle superfici esterne dei medesimi e delle relative attrezzature, utilizzando prodotti per la pulizia e sanificazione corrispondenti alle normative vigenti.

Il Concessionario deve garantire il servizio di rifornimento di ciascun distributore automatico in modo tempestivo, con almeno un passaggio settimanale. In ogni caso, nell'ipotesi di segnalazione di esaurimento dei prodotti nei distributori, ed anche solo per uno di essi, il Concessionario deve provvedere al rifornimento entro 24 ore lavorative dalla segnalazione ricevuta a mezzo telefono o e-mail da parte di incaricati della Stazione concedente.

Il Concessionario deve attestare tutti gli avvenuti interventi periodici e/o straordinari di pulizia e sanificazione richiesti dai precedenti punti mediante scheda di report da far pervenire al RUP non oltre 15 giorni dall'effettuazione degli interventi, da cui risultino data/ora/nome operatore/tipo operazioni e/o controlli effettuati.

Manutenzione straordinaria:

In caso di guasti, malfunzionamenti, disservizi, mancata erogazione dei prodotti, il Concessionario dovrà avviare l'intervento di assistenza teso ad eliminare il guasto/malfunzionamento dell'apparecchiatura entro le ore 12 del giorno lavorativo successivo alla segnalazione ed a ripristinare la piena e perfetta operatività e funzionalità della medesima apparecchiatura, entro il termine massimo di 48 (quarantotto) ore lavorative decorrenti dalla richiesta di intervento salvo

diverse necessità tecniche documentate.

Qualora l'entità degli interventi da eseguire non consenta di ripristinare la piena e perfetta operatività e funzionalità del distributore/erogatore entro il predetto termine massimo stabilito, il Concessionario dovrà provvedere alla sostituzione del distributore/erogatore entro il termine massimo di 72 (settantadue) ore lavorative decorrenti dalla richiesta di intervento con un distributore/erogatore con caratteristiche tecniche equivalenti o superiori a quello in stato di fermo, senza alcun onere aggiuntivo per la Stazione concedente.

La segnalazione/richiesta di intervento può avvenire anche a mezzo telefono o e-mail da parte di incaricati della Stazione concedente.

#### **Art. 16 VERIFICHE E CONTROLLI SULLA QUALITA' DEL SERVIZIO**

La Stazione concedente effettua verifiche sulla rispondenza dei servizi a quanto previsto nel presente Capitolato e nel contratto.

Le eventuali verifiche sui prodotti consegnati verranno effettuate senza preavviso (a sorpresa) ed a campione, potendo comunque prelevare in contraddittorio con il Concessionario al momento della consegna un campione degli stessi.

Le eventuali verifiche sulle caratteristiche tecniche dei distributori automatici installati verranno effettuate a campione tramite confronto con le schede tecniche dei distributori automatici presentate dal Concessionario.

La verifica si intende positivamente superata solo se i distributori e i prodotti consegnati non presentino alcuna difformità con i requisiti minimi e le caratteristiche tecniche e di conformità richiesti ed offerti.

Il triplice esito negativo delle verifiche è considerato grave inadempimento.

#### **Art. 17 GARANZIA DEFINITIVA**

L'operatore economico aggiudicatario della concessione, a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, ivi comprese le applicazioni delle penali di cui all'articolo dedicato e prima della sottoscrizione del contratto, è obbligato a costituire una garanzia definitiva nelle forme e con le modalità di cui all'articolo 117 del D. Lgs 36/2023 con riferimento al valore stimato della concessione per il biennio.

La garanzia definitiva dovrà avere validità per tutto il periodo contrattuale e comunque fino al rilascio del certificato di regolare esecuzione.

#### **Art.18 TUTELA DEI LAVORATORI**

Nell'esecuzione del servizio l'aggiudicatario si obbliga a rispettare tutti gli obblighi verso i propri dipendenti imposti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendone gli oneri relativi. In particolare, il fornitore si impegna a rispettare la disciplina in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

L'aggiudicatario regola, nei confronti dei propri dipendenti, il trattamento giuridico e retributivo secondo condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti per la categoria e nella località in cui si svolgono le lavorazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e da ogni contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria e applicabile nella località.

Il concessionario esonera, pertanto, l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità che dovesse derivare dalle omesse assicurazioni obbligatorie del personale addetto alle prestazioni di cui al presente capitolato e comunque da qualsiasi violazione o errata applicazione della normativa sopra

richiamata.

#### **Art. 19 DIVIETO DI *PANTOUFLAGE***

Alla presente concessione si applica la norma di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 in materia di rapporti del Concessionario con ex dipendenti della Stazione concedente. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione

#### **Art. 20 INADEMPIENZE CONTRATTUALE E SANZIONI**

In caso di inadempienze degli obblighi contrattualmente assunti e per insoddisfacente svolgimento del Servizio, l'Unione Montana dei Comuni del Mugello contesterà per iscritto l'infrazione od omissione al concessionario che dovrà ovviare al disservizio entro il termine assegnato o comunque nel più breve tempo possibile.

In caso di riscontrata irregolarità nell'esecuzione del servizio (che non dà luogo a grave inadempimento) o di mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente capitolato, per motivo imputabile al concessionario, l'Amministrazione si riserva la facoltà di applicare le penali di seguito specificate, previa procedura di contestazione dell'inadempienza ai sensi di quanto stabilito dal presente articolo e tenendo conto di quanto previsto dall'art. 126 del D. Lgs 36/2023).

Gestione Ordinaria:

- Aumento non autorizzato dei prezzi dei prodotti: per ogni infrazione accertata, penale pari ad € 80,00;
- Mancata trasmissione nei termini del report annuale inerente gli importi delle vendite delle macchine distributrici: applicazione di una penale di € 200,00 per ogni giorno di ritardo;

Interventi straordinari o a chiamata:

- Ritardi nell'intervento (a qualsiasi titolo, a titolo esemplificativo non esaustivo: installazione/asportazione distributori, malfunzionamento (fuori servizio), mancanza prodotti, mancanza resto, sostituzione apparecchiature non riparabili): penale pari ad € 80,00 per ogni ritardo rispetto alle tempistiche di intervento di cui al presente capitolato.

Altre prestazioni non conformi alle prescrizioni del presente Capitolato Speciale: • per ogni infrazione accertata, penale pari ad € 80,00.

In caso di inadempimento ripetuto per tre (3) volte il Comune si riserva la facoltà di revocare la concessione stessa.

#### **ART. 21 – REPORTISTICA**

Il Concessionario dovrà trasmettere annualmente alla Stazione concedente un report in formato elettronico (foglio Excel) contenente almeno le seguenti informazioni:

- 1) - numero matricola dei distributori, tipologia, posizionamento, data di installazione, elenco prodotti erogati;
- 2) - numero di erogazioni nell'anno per tipologia di prodotto suddivise per singolo punto di ristoro e per tipo di erogazione (moneta o chiavetta);
- 3) - numero di erogazioni totali nell'anno suddivise per singolo punto di ristoro;
- 4) - incasso totale annuale per punto di ristoro;
- 5) - interventi di manutenzione straordinaria eseguiti.

#### **ART. 22 – ESECUZIONE ANTICIPATA DEL SERVIZIO**

L'Amministrazione comunale potrà richiedere alla ditta aggiudicataria, nelle more della stipula del contratto, l'anticipata installazione dei distributori e degli erogatori di acqua di cui al presente capitolato. In tal caso, la cauzione e le polizze assicurativa dovranno essere prestate prima dell'inizio del servizio.

#### **Art. 23 CONTROVERSIE, FORO COMPETENTE**

Eventuali controversie tra la Stazione concedente e il Concessionario sono di competenza, in via esclusiva, del Foro di Firenze. È escluso, pertanto, il ricorso all'Arbitrato. In caso di controversia e/o contestazione e/o richiesta, comunque relativa all'esecuzione del servizio, il Concessionario non ha diritto di sospendere il servizio, né può rifiutarsi di eseguire le disposizioni ricevute, penale risoluzione del contratto e il risarcimento di tutti i danni che possano derivare alla Stazione concedente.

#### **Art. 24 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Il Responsabile Unico del Progetto è il Dott. Cosimo Damiano Calò, Dirigente del Servizio Affari Generali dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello, e Responsabile dell'Ufficio Gare Associato – Centrale Unica di Committenza, con i seguenti recapiti: Via Palmiro Togliatti, 45 – 50032 Borgo San Lorenzo (FI) tel. 055/845271, e-mail: [affarigenerali@uc-mugello.fi.it](mailto:affarigenerali@uc-mugello.fi.it).

#### **Art. 25 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi del GDPR 2016/679/UE (Regolamento europeo per la protezione dei dati personali) e del D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm. (Codice in materia di protezione dei dati personali), la Stazione concedente – Unione Montana dei Comuni del Mugello, quale titolare del trattamento dei dati forniti dal Concessionario, informa che tali dati verranno trattati esclusivamente ai fini della presente concessione.

Nel rispetto della normativa di riferimento, tale trattamento sarà effettuato anche mediante strumenti informatici e sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati.

Il conferimento dei dati richiesti ai fini dell'esecuzione della concessione è obbligatorio. I dati saranno comunicati ad altri soggetti solo se necessario ai fini dell'esecuzione della concessione, con le cautele ed entro i limiti imposti dalla normativa vigente.

#### **Art. 26 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Nel caso in cui il concessionario non rispetti in tutto o in parte le condizioni riportate nel presente capitolato sarà facoltà dell'Amministrazione risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 C.C.

Ferme restando le ipotesi di risoluzione facoltativa e doverosa del contratto ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 108 e quanto previsto dall'art.176 del Codice dei contratti pubblici, l'Unione Montana dei Comuni del Mugello si riserva altresì di risolvere il contratto, ex art. 1456 C.C., nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- b) sospensione o interruzione unilaterale e senza valide giustificazioni del servizio;
- c) mancato rinnovo delle polizze assicurative di cui al presente capitolato;
- d) vendita di generi alimentari adulterati, avariati e contenenti sostanze nocive e comunque non corrispondenti alle disposizioni in materia di igiene e sanità pubblica;
- e) mancato rispetto degli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia previdenziale, assicurativa, antinfortunistica dei contratti di lavoro nazionale e locali;
- f) mancato pagamento dei costi di energia elettrica e idrica dovute all'ente per gli allacci dei

distributori e il loro conseguente funzionamento, come stabilito nel presente capitolato;

g) inadempienze, contestate per iscritto e non giustificate, in numero superiore a tre nell'anno solare;

h) cessazione dell'attività, concordato preventivo o fallimento dell'impresa;

j) cessione totale o parziale del contratto, a terzi o esecuzione di prestazioni in subappalto in ulteriore subappalto;

k) sospensione o interruzione del servizio per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;

m) segnalazione di tre inadempienze;

n) mancato rispetto degli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia previdenziale, assicurativa, antinfortunistica e dei contratti di lavoro nazionali e locali;

o) in caso di concessione a terzi, negli spazi oggetto della concessione, dell'attivazione, in qualunque forma, di strumenti per la pubblicità di qualsiasi prodotto o servizio;

#### **Art. 27 RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE**

Per quanto non previsto e disposto dal presente capitolato, si applicano le disposizioni di legge pro tempore vigenti in materia, ed in particolare le norme del Codice Civile e del D.Lgs. n.36/2023 e s.m.i.